

Reg.Ist.Fall. N. 35/2021 (con riunito il fasc. 54/2021)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio Presidente rel.

Dott. Domenica Capezzera Giudice

Dott. Federica Colantonio Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per dichiarazione di fallimento proposto da:

Lorusso Giovanni e Celentano Lilla entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Ida Corradi che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce ai ricorsi;

nei confronti di

FOOD SERVICE DI INNOCENTI LINO con sede in VIA VESTINA 415
MONTESILVANO

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorsi depositati in data 22/02/2021 e 12/03/2021 Lorusso Giovanni e Celentano Lilla instavano per la dichiarazione di fallimento di Innocenti Lino, titolare della ditta FOOD SERVICE DI INNOCENTI LINO, vantando nei confronti di questa crediti per differenze retributive di importo complessivo superiore ad € 52.000,00 in virtù di sentenze di condanna del Giudice del Lavoro di Pescara nn. 70/2020 e 434/2019.

All'udienza del 10/06/2021 era disposta a riunione dei procedimenti; alla successiva udienza del 14/10/2021 il procuratore dei ricorrenti formulava richiesta di rinvio per notifica del ricorso ed il procedimento era rinviato al 2/12/2021; seguiva ulteriore



rinvio stante la notifica a mani perfezionatasi oltre il termine minimo di cui all'art. 15 L.F.; veniva fissata, quindi, l'udienza del 18/01/2022 – con rituale notifica ex art. 140 c.p.c. del verbale di rinvio dell'udienza al debitore – nel corso della quale i ricorrenti insistevano per la dichiarazione di fallimento.

Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario;

rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente e della sua qualità di soggetto fallibile, trattandosi di ditta che esercita attività di pizzeria;

ritenuto, pertanto, che ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 1 L.F. e non risulta dimostrata – come era onere del debitore – la ricorrenza delle condizioni esonerative previste dal comma secondo della medesima norma;

osservato, infatti, che per la Cassazione “l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi. Infatti le norme che distribuiscono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o



impeditivi o estintivi dei diritti controversi" (Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309; Cass. Civ. 31 maggio 2012, n. 8769);

rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 5 L. Fall., che dagli atti risulta:

- che la debitrice non ha soddisfatto il credito degli istanti, circostanza, quest'ultima, da cui si desume che la medesima non sia in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità;
- che i pignoramenti mobiliari tentati dalla ricorrente Celentano hanno dato esito negativo;
- che il patrimonio immobiliare della resistente risulta gravato da ipoteche giudiziali e pignoramenti;
- considerato che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;

considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 15 ultimo comma L.F.

Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di fallimento della debitrice.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara il fallimento della ditta FOOD SERVICE DI INNOCENTI LINO, in persona del titolare Innocenti Lino, nato in Germania il 28/07/1971 (C.F. NNCLNI71L28Z112V) con sede in VIA VESTINA 415 MONTESILVANO (PE)

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice dott. Elio Bongrazio e Curatore il Dott. Vincenzo Intilangelo (C.F. NTLVCN73S22G482T), con studio in Pescara, Via A. Caldora n. 4, professionista noto all'ufficio e in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

ORDINA



alla fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 l.f., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 L.F. dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

FISSA

il giorno 16/06/2022 ore 09:30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 7 posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 legge



fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso della fallita, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 L.F. nel testo modificato dall'art. 17 comma 1. Lett. e) del DL.179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f..

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara nella Camera di Consiglio del 27/01/2022

Il Presidente est.
dott. Elio Bongrazio

